

Conferenza provinciale di coordinamento di cui all'art. 46 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12

Regolamento

Art. 1 - Disposizioni generali

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza provinciale di coordinamento - nel seguito denominata Conferenza -, operante nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 46 della L.R. 12/03, di seguito riportato.

Art. 46

Conferenze provinciali di coordinamento

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 45 Programmazione territoriale, comma 11, la Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, istituisce la Conferenza provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa possono partecipare i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati, nonché i soggetti operanti nell'ambito dell'educazione degli adulti. Ove necessario, limitatamente alle zone di confine o ad aspetti che riguardino il territorio di più province, sono invitate a partecipare alla Conferenza anche le altre province interessate. Le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati possono partecipare alla Conferenza mediante rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole.*
- 2. La Conferenza ha funzioni di proposta per le tematiche inerenti la programmazione dell'offerta formativa e può rappresentare la sede per la definizione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale, elaborati dai soggetti del sistema formativo.*
- 3. La Conferenza esprime parere in merito ai piani ed ai programmi di cui all'articolo 45, alla definizione degli ambiti territoriali funzionali al miglioramento dell'offerta formativa ed alla istituzione dei Centri territoriali per l'educazione degli adulti, di cui all'articolo 45, comma 8.*
- 4. Le modalità di organizzazione dei lavori, che possono svolgersi per ambiti territoriali o per materie, anche in apposite commissioni, sono disciplinate dalla Conferenza con proprio regolamento.*

Art. 2 - Composizione

La Conferenza è composta dai seguenti soggetti del sistema territoriale di istruzione e formazione:

- il Presidente della Provincia o suo delegato;
- il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato;

- otto Sindaci o loro delegati in rappresentanza dei seguenti ambiti territoriali ottimali di cui alla LR 21/2012:
 1. Comune di Reggio Emilia;
 2. Colline matildiche;
 3. Terra di mezzo;
 4. Appennino reggiano;
 5. Pianura reggiana;
 6. Bassa reggiana;
 7. Val d'Enza;
 8. Tresinaro Secchia;
- sei Dirigenti scolastici in rappresentanza delle scuole di ogni ordine e grado, designati dalle Istituzioni scolastiche della provincia;
- un Dirigente scolastico in rappresentanza dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti;
- tre legali rappresentanti di organismi di formazione professionale accreditati o loro delegati, uno in rappresentanza del segmento dell'obbligo formativo, uno in rappresentanza degli Enti referenti dell'istruzione tecnica superiore e uno in rappresentanza degli Enti che operano per l'inclusione sociale.

Art. 3 - Presidente

Il Presidente della Conferenza è il Presidente della Provincia o suo delegato.

Art. 4 - Sede

La Conferenza si riunisce, di norma, nella residenza della Provincia di Reggio Emilia.

Art. 5 - Convocazione

1. La Conferenza è convocata dal Presidente, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La comunicazione della convocazione viene data mediante posta elettronica. Le comunicazioni devono essere inviate almeno cinque giorni prima della data di convocazione o, in casi di urgenza, con avviso trasmesso almeno due giorni prima della seduta.
3. L'avviso di convocazione contiene la data, l'ora, il luogo della riunione, gli argomenti all'ordine del giorno e, in allegato, l'eventuale materiale relativo agli argomenti da trattare.
4. La periodicità degli incontri è fissata di massima in almeno due convocazioni annuali.

Art. 6 - Riunioni e numero legale

1. Le riunioni non sono pubbliche, salvo diversa decisione da adottarsi di volta in volta.
2. Le riunioni si ritengono valide quando nella seduta interviene il numero legale costituito da 11 componenti tra i quali il Presidente.
3. Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione. Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale nel termine di un'ora dall'orario indicato nella lettera di convocazione, il Presidente scioglie la seduta.
4. Gli argomenti vengono trattati secondo l'ordine del giorno. Argomenti relativi a questioni urgenti possono essere aggiunti all'ordine del giorno e trattati, purché la richiesta, da parte del Presidente o di uno o più proponenti, sia presentata all'inizio della seduta ed abbia il consenso unanime dei presenti.

Art. 7 - Votazioni

1. Il voto è espresso singolarmente da ciascun membro partecipante alla seduta della Conferenza, in modo palese per alzata di mano.
2. Il Regolamento viene approvato a maggioranza semplice, pari alla metà più uno dei membri presenti.
3. Le decisioni successive sono approvate a maggioranza semplice, pari alla metà più uno dei voti espressi da ciascun membro presente.
4. L'espressione dei pareri richiesti alla Conferenza avviene per votazione. Anche in questo caso è richiesta la maggioranza semplice, pari alla metà più uno dei voti espressi da ciascun membro presente.
5. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art. 8 - Gruppo tecnico

La Conferenza può avvalersi della consulenza tecnica di professionalità sia interne agli enti coinvolti sia esterne, al fine di raccogliere informazioni e dati utili allo svolgimento dei propri compiti.

Art. 9 - Commissioni

I lavori della Conferenza possono svolgersi per ambiti territoriali o per materie, anche in apposite commissioni.

Art. 10 - Segreteria

1. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Servizio competente per materia della Provincia di Reggio Emilia.
2. Il verbale delle riunioni viene redatto riportando sinteticamente la discussione intervenuta e il dispositivo delle decisioni adottate. Il verbale può contenere le dichiarazioni testuali che gli intervenuti ritengono debbano essere espressamente riportate.
3. I verbali delle sedute, sottoscritti dal Presidente, sono approvati, di norma, dai membri della Conferenza presenti nella riunione successiva.

Art. 11 - Disposizioni finali

Le proposte di eventuali modifiche al presente Regolamento, una volta approvato, dovranno essere indicate nell'ordine del giorno e sottostare ad apposita votazione con le stesse modalità previste al comma 2 dell'art. 7 per l'approvazione del Regolamento.